

STATUTO
MOVIMENTO CONSUMATORI PIEMONTE APS



Articolo 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1. L'Associazione "Movimento Consumatori Piemonte", Associazione di Promozione Sociale ("APS") ed Ente del Terzo Settore ("ETS"), di seguito anche "l'Associazione" o "MC Piemonte", è un'associazione senza scopo di lucro che ha quale esclusivo scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, con organizzazione interna ispirata a criteri democratici, costituita in conformità con lo Statuto nazionale del Movimento Consumatori.
2. L'Associazione potrà utilizzare nella denominazione dell'Associazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in conformità alla disciplina applicabile e subordinatamente all'iscrizione nei rispettivi registri.
3. L'Associazione opera con durata illimitata, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei soci attivi delle associazioni socie.
4. L'Associazione ha sede in Torino, Via San Secondo n. 3. Lo spostamento della sede nell'ambito del territorio regionale non importa modifica del presente statuto e può essere deciso dal Consiglio Direttivo.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – FINALITA', OBIETTIVI E ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva le attività di promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, primo comma, lett. w) del Codice del Terzo Settore (di seguito anche "CTS") a favore dei propri associati, degli associati delle sezioni socie, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare al CTS.
2. L'Associazione svolge le proprie attività e persegue le proprie finalità nel rispetto dei principi di democraticità interna, di correttezza e di parità tra gli associati, favorendo la loro effettiva partecipazione alla vita associativa.
3. MC Piemonte si prefigge le seguenti finalità e obiettivi:
 - a) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, come definiti dalle vigenti leggi (a titolo esemplificativo art. 2 e 139 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206);
 - b) migliorare la qualità della vita delle persone;
 - a) promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile e ambientalmente compatibile;
 - b) promuovere l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause di genere, età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale o di evidente asimmetria informativa.
4. In tale prospettiva si batte per il diritto alla tutela della salute e per la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi pubblici e privati, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al rispetto della privacy, per il diritto di risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati, anche con apposite attività di consulenza ai consumatori associati al Movimento Consumatori, per offrire loro le migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale e di qualità ambientali.
5. Per conseguire le predette finalità e obiettivi, MC Piemonte, nel proprio ambito territoriale

di competenza, potrà a titolo esemplificativo:

- a) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media;
 - b) organizzare incontri e seminari, summit e corsi di formazione;
 - c) realizzare pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;
 - d) promuovere iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;
 - e) promuovere iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni servizio, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni;
 - f) assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine, con predetti soggetti;
 - g) organizzare iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere;
 - h) agire in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi delle leggi in materia, anche costituendosi parte civile nei processi penali relativi all'accertamento di reati che abbiano causato danno alla generalità dei consumatori/risparmiatori e degli utenti.
6. L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico), e comunque potrà svolgere attività secondarie e strumentali al perseguimento delle proprie finalità e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, qualora ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per conseguimento degli scopi statuari.
7. L'Associazione, nel rispetto del proprio ambito territoriale di competenza, ha facoltà di avviare o cessare sportelli di consulenza e/o servizi di assistenza rivolti ai cittadini, osservatori, uffici periferici, e di svolgere ogni altra attività consentita per il raggiungimento dei propri obiettivi statuari.
8. Potrà altresì promuovere iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o di imprese, al fine di contribuire a migliorare standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni e di servizi, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni. Potrà assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, attività di vigilanza e di indagine, con i predetti soggetti. Potrà organizzare iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie, a tal fine eventualmente organizzando eventi (spettacoli e intrattenimenti), nonché realizzare le operazioni mobiliari e immobiliari strumentali al perseguimento dei fini sociali e dell'autofinanziamento delle proprie attività.
9. Qualora necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare del CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività associative non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
10. L'Associazione coordina inoltre le attività autonome delle associazioni territoriali affiliate all'associazione nazionale Movimento Consumatori, presenti nella Regione Piemonte, senza in alcun modo dover rispondere dell'operato delle stesse.

Articolo 3 – SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. Sono socie di diritto dell'Associazione tutte le associazioni regolarmente affiliate all'associazione nazionale "Movimento Consumatori" presenti sul territorio regionale (di seguito anche "Sezioni") che presentino richiesta di iscrizione a MC Piemonte e che abbiano

- la qualifica di Associazioni di Promozione Sociale.
2. L'ammissione come nuovi soci di associazioni ETS o senza scopo di lucro (associazioni non qualificabili come APS), regolarmente affiliate all'associazione nazionale, è possibile a condizione che la loro iscrizione non determini il superamento nel numero di Sezioni iscritte a MC Piemonte della soglia prevista dall'art. 35 c. 3° CTS.
 3. L'ambito territoriale delle Sezioni può essere deliberato dall'Assemblea.
 4. Il Segretario deve provvedere all'iscrizione a libro soci entro cinque giorni dalla richiesta di iscrizione della Sezione.
 5. Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
 6. La qualità di socio si perde per recesso, per scioglimento dell'associazione affiliata, per trasferimento della sua sede al di fuori del territorio regionale, per revoca dell'affiliazione al Movimento Consumatori nazionale, o per qualunque altra causa che interrompa il legame di appartenenza tra la sezione territoriale e il Movimento Consumatori.
 7. In ogni caso, l'esclusione dell'associazione dal Movimento Consumatori, con la conseguente perdita della qualità di socio, è riservata al Movimento Consumatori nazionale.

Articolo 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Ciascun socio potrà esercitare i seguenti diritti:
 - a) diritto di partecipare con propri delegati al Congresso Regionale e all'Assemblea;
 - b) diritto di recesso, anche senza preavviso e senza giusta causa;
 - c) diritto di esaminare i bilanci e i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione, ovvero nel luogo indicato dal Consiglio.
2. Al socio compete ogni diritto e dovere contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dal presente Statuto e dai regolamenti del Consiglio Direttivo.
3. Ogni socio può godere, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti dall'Associazione.
4. I soci sono tenuti a:
 - a) osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
 - b) versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Il Congresso Regionale;
 - b) L'Assemblea dei soci;
 - c) Il Consiglio Direttivo;
 - d) L'organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti, qualora obbligatori per legge.
2. Sono cariche associative elette dagli Organi dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente statuto:
 - e) Il Presidente;
 - f) Il Segretario;
 - g) Il Tesoriere.

Articolo 6 – IL CONGRESSO REGIONALE

1. Il Congresso Regionale dei Delegati (di seguito "il Congresso") è il massimo organo dell'Associazione.

2. Il Congresso è convocato (i) in via ordinaria ogni tre anni e (ii) in via straordinaria su richiesta scritta o elettronica della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale o (iii) su richiesta scritta o elettronica di almeno della metà dei soci.
3. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e la precisa indicazione delle materie all'ordine del giorno.
4. Il Congresso è convocato dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta indirizzata alle Sezioni Territoriali associate ed iscritte nel Libro Soci.
5. Il Congresso deve essere convocato con preavviso di almeno trenta giorni e potrà riunirsi anche fuori dalla sede sociale.
6. Hanno diritto di partecipazione, discussione e voto nel Congresso i delegati nominati appositamente dalle sezioni socie, iscritte nel libro soci da almeno tre mesi nel libro dei soci ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 CTS.
7. I delegati devono essere iscritti alle rispettive sezioni di appartenenza.
8. E' possibile delegare un altro delegato, ma non sono ammesse più di tre deleghe per ciascuno partecipante.
9. Ogni sezione nominerà un numero di delegati proporzionale al numero di soci iscritti nell'anno precedente, nella misura di un delegato ogni duecento soci della propria associazione o Sezione. Ogni sezione che non raggiunga tale soglia ha comunque diritto a nominare un delegato.
10. Le disposizioni del presente Statuto inerenti la convocazione e la partecipazione del Congresso possono comunque essere derogate da appositi regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che disciplinino la materia in modo uniforme per tutti i Congressi Regionali delle sezioni affiliate.
11. Il Congresso è presieduto da persona nominata dal Congresso stesso.
12. Sono di competenza del Congresso:
 - a) eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
 - b) la determinazione del programma triennale dell'Associazione;
 - c) l'elezione dei componenti dell'Assemblea, sulla base di un adottando regolamento, nel qual sarà garantita la rappresentanza di almeno un rappresentante di organizzazione socia;
 - d) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale;
 - e) le deliberazioni sulle modificazioni dello Statuto;
 - f) le deliberazioni dello scioglimento, della trasformazione, della fusione e della scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.
13. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
14. Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti, in proprio o per delega.
15. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti.
16. In deroga a quanto previsto dal comma che precede:
 - a) per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
17. In caso di non raggiungimento del quorum per due convocazioni consecutive a distanza di 10 giorni le modifiche statutarie e lo scioglimento sono deliberate a maggioranza dei presenti.

Articolo 7 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'**organo di direzione dell'Associazione** durante il mandato sociale.
2. Essa è composta da almeno un rappresentante per ogni associazione socia.
3. I compiti dell'Assemblea sono:
 - a) attuare le direttive del Congresso;
 - b) approvare il bilancio nelle forme previste dalla legge vigente;
 - c) quando ricorrano i presupposti di legge e sia dovuto, nominare l'Organo di controllo di cui all'art. 30 CTS, incaricato della revisione legale dei conti, e/o il revisore legale di cui previsto dall'art. 31 CTS;
 - d) ratificare la delibera del direttivo sull'iscrizione a libro soci di nuova sezione affiliata a Movimento Consumatori nazionale, presente sul territorio regionale, laddove sussistano le condizioni di cui all'art. 3;
 - e) deliberare sull'esclusione dei Soci;
 - f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) definire la quota associativa;
 - h) convocare il Congresso;
 - i) deliberare l'ambito di operatività delle Sezioni.
4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun rappresentante di ogni sezione socia ha un voto.
6. Ai sensi dell'art. 24 c. 3° CTS ciascuna sezione socia, nella persona dalla stessa designata, può farsi rappresentare all'Assemblea da un rappresentante di altra sezione di MC Piemonte, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun rappresentante di ogni sezione socia può rappresentare sino a un massimo di tre rappresentanti di altre sezioni di MC Piemonte.
7. Ai sensi dell'art. 24 c. 4° CTS l'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e il voto per corrispondenza o via elettronica, a condizione che sia possibile verificare l'identità del rappresentante della Sezione che partecipa e vota.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni in materia di approvazione del bilancio che dovranno essere prese con maggioranza qualificata del 51% dei componenti dell'Assemblea.
9. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.
10. L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Segretario.
11. Delle deliberazioni viene redatto verbale; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci.

Articolo 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, **organo di amministrazione** ai sensi dell'art. 26 CTS, è composto da 3 a 9 membri, nel numero che il Congresso decide di determinare ed eleggere. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. I membri del Consiglio Direttivo eleggono il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. Il Tesoriere può essere eletto al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. Tutti i soci iscritti a MC Piemonte possono candidare rappresentanti della propria associazione per il Consiglio Direttivo, facendo pervenire la candidatura almeno 10 giorni prima del Congresso, sottoscritta da almeno 2 delegati al Congresso.

Articolo 9 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. E' compito del Consiglio Direttivo dare attuazione al programma deliberato dal Congresso Regionale e secondo le direttive dell'Assemblea, nel rispetto degli scopi dell'Associazione. In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) espletare ogni atto di amministrazione straordinaria;
 - c) delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti per l'espletamento di specifici atti di amministrazione;
 - d) espletare tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o del Congresso.
2. Il Consiglio Direttivo, salvi i casi di grave urgenza, è convocato dal Presidente mediante comunicazione telematica con un preavviso di almeno 3 giorni.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti, e comunque di almeno 3 membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Delibera l'iscrizione a libro soci di nuova associazione affiliata a Movimento Consumatori nazionale presente sul territorio regionale.
5. Delibera sullo spostamento della sede nell'ambito del territorio regionale.
5. I membri del Consiglio Direttivo sono privi di ogni potere di rappresentanza, tanto per gli atti di ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed è competente per ogni atto di ordinaria amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario o dal Consigliere più anziano.
3. Per atti di ordinaria amministrazione si intendono quelli inerenti la presentazione, la realizzazione e la rendicontazione dei progetti regionali.
4. Non sono in ogni caso atti di ordinaria amministrazione quelli relativi a contratti di apertura di credito, mutuo, finanziamenti al di sopra della somma di € 20.000,00, nonché tutti i contratti di compravendita di immobili o di costruzione di ipoteche su beni immobili o di locazione ultranovennale.

Articolo 11 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo.
3. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione e redige il bilancio di cui all'art. 16.
2. Provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
3. Cura la tenuta delle scritture prescritte dall'art. 13 del CTS.

4. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

TE
NAA

10

Articolo 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa applicabile ed in particolare agli artt. 30 e 31 CTS, la Assembleia provvederà alla nomina dell'organo di controllo e di revisione dei conti.
2. Qualora vengano meno le condizioni per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e di revisione dei conti ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, l'Assemblea, appositamente convocata, potrà deliberare la decadenza degli organi e disporre la revoca dei soggetti nominati.
3. Spetta all'Assemblea con la deliberazione di nomina la determinazione degli eventuali compensi dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, la scelta se designare un organo monocratico o collegiale e se affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, sesto comma, CTS.
4. La composizione, le competenze ed i poteri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinati dagli artt. 30 e 31 CTS.

Articolo 14 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:
 - a) contributi e quota associativa versata dalle sezioni socie;
 - b) contributi dei privati;
 - c) contributi dello Stato, degli Enti o Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) contributi dell'associazione nazionale "Movimento Consumatori";
 - f) fondi raccolti ai sensi dell'art. 7 CTS mediante attività di sensibilizzazione dei consumatori su campagne, progetti ed iniziative dirette alla realizzazione delle attività di interesse generale previste nel presente statuto;
 - g) donazioni e lasciti testamentari;
 - h) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi associativi, anche in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

11

Articolo 15 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio consuntivo proposto dal Tesoriere, nelle modalità previste dall'art. 13 c. 1° e 2° e art. 14 CTS e secondo quanto richiesto dalla normativa regionale applicabile.
3. In caso di superamento della soglia prevista e applicabilità dell'art. 14 CTS l'Associazione sarà tenuta a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste dal 1° comma



del citato art. 14.

Articolo 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che ciò non sia previsto per disposizione di legge. In ogni caso gli utili e gli avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per le attività ad essere direttamente connesse.

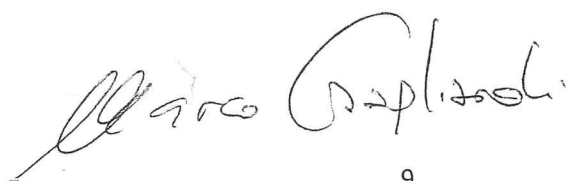
Articolo 17 – LIBRI SOCIALI

1. Presso la sede dell'Associazione sono tenuti i seguenti libri sociali, custoditi dal Segretario:
 - a) Libro verbali Congresso Regionale;
 - b) Libro verbali dell'Assemblea;
 - c) Libro verbali Consiglio Direttivo;
 - d) Libro soci;
 - e) Libro volontari;
 - f) Libro verbali dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, qualora nominati.

Articolo 18 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Con la stessa deliberazione con cui scioglie l'Associazione, Il Congresso nomina i liquidatori.
2. Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, in numero compreso tra 1 e 3, devono essere deliberati dal Congresso Regionale con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli stessi.
3. In caso di scioglimento, determinato da qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale che verrà devoluto, previo parere dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1° ai sensi dell'art. 9 CTS, ad altra associazione di tutela dei consumatori o di promozione sociale.
4. Qualora l'Associazione sia iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del proprio patrimonio sarà regolata dal CTS.

Approvato Assemblea Straordinaria
dei soci del 4/7/2019



(PRESIDENTE)



(SEGR. VERBALE)